

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 8

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

49° anno  
13 gennaio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 38/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 39/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2005/2006** ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 40/2006 della Commissione, del 10 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 4/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia** ..... 4

Regolamento (CE) n. 41/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato ..... 22

Regolamento (CE) n. 42/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 24

Regolamento (CE) n. 43/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004 ..... 32

Regolamento (CE) n. 44/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004 ..... 34

Regolamento (CE) n. 45/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo ..... 35

Regolamento (CE) n. 46/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005 ..... 38

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 47/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005	39
Regolamento (CE) n. 48/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	40
Regolamento (CE) n. 49/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.....	42
Regolamento (CE) n. 50/2006 della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005 .....	43

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Parlamento europeo e Consiglio**


2006/12/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2005, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio** 44

**Commissione**

2006/13/CE:

- ★ **Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Isole Færøer, dell'8 dicembre 2005, che modifica la decisione n. 1/2001 recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra** ..... 46



## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 38/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,9
	204	41,1
	212	92,7
	999	79,9
0707 00 05	052	168,4
	204	79,9
	999	124,2
0709 10 00	220	88,5
	999	88,5
0709 90 70	052	92,6
	204	105,2
	999	98,9
0805 10 20	052	49,1
	204	57,8
	220	48,5
	388	66,5
	624	51,9
	999	54,8
0805 20 10	052	74,2
	204	73,4
	999	73,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	70,2
	204	51,6
	464	107,2
	624	70,1
	662	35,9
	999	67,0
0805 50 10	052	50,6
	999	50,6
0808 10 80	400	112,5
	404	102,5
	720	66,1
	999	93,7
0808 20 50	400	89,2
	720	63,2
	999	76,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 39/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****recante deroga al regolamento (CE) n. 1282/2001 per quanto riguarda la data limite per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 73,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, i produttori devono presentare le dichiarazioni di raccolto e di produzione entro il 10 dicembre, in modo che sia possibile conoscere in tempo utile la produzione comunitaria di vino.
- (2) In uno Stato membro la procedura di comunicazione delle dichiarazioni è stata ora informatizzata. La maggior parte degli agricoltori deve compilare le dichiarazioni presso i centri locali di assistenza agli agricoltori. Dal momento che questi centri devono contemporaneamente provvedere all'apertura dei fascicoli elettronici per le dichiarazioni, all'aggiornamento delle dichiarazioni di superficie e del regime di pagamento unico, applicato per il primo anno, non è possibile esaminare i fascicoli di tutti i produttori entro il termine stabilito.

(3) Per porre rimedio a tale situazione, che non dipende dai produttori, e per evitare che questi ultimi debbano subire sanzioni ingiuste, è opportuno concedere ai produttori un periodo supplementare per la presentazione delle dichiarazioni di raccolto e di produzione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per la campagna 2005/2006 le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del suddetto regolamento possono essere presentate fino al 25 gennaio 2006.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CE) N. 40/2006 DELLA COMMISSIONE**

**del 10 gennaio 2006**

**che modifica il regolamento (CE) n. 4/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una serie di comunicazioni. Il regolamento (CE) n. 4/2004 della Commissione<sup>(2)</sup> prevede la standardizzazione della forma e del contenuto delle suddette comunicazioni. Dato che la standardizzazione rende più facile utilizzare le informazioni trasmesse e assicura un'uniformità d'impostazione, è necessario adottare ulteriori modalità di applicazione in merito alla forma e al contenuto di tali comunicazioni.
- (2) Il regolamento (CE) n. 4/2004 deve essere pertanto modificato.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 4/2004 è modificato come segue:

1) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89 contiene informazioni dettagliate su ciascuno degli aspetti dell'applicazione del suddetto regolamento elencate nell'allegato II, parte I, del presente regolamento, nonché informazioni dettagliate secondo i modelli che figurano nella parte II del suddetto allegato.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento e contiene i dati relativi all'operazione in questione nel formato specificato all'articolo 6, paragrafo 3.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. L'elenco delle imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 è compilato secondo il modello riportato nell'allegato IX del presente regolamento.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

1. Le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 5, paragrafi da 1, 2, 3, 4, 7 e 8, vengono trasmesse in forma elettronica, in un formato che verrà specificato dalla Commissione.

2. Le informazioni da comunicare a norma dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6, possono essere trasmesse in forma cartacea o in forma elettronica, in un formato da concordare tra il mittente e il destinatario. Deve essere inviata al mittente la conferma del ricevimento di ogni richiesta/risposta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 5 e 6.

3. I dati sulle operazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono comunicati in forma elettronica, secondo il formato prescritto nell'allegato I, nell'allegato II, punto 2, e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 2390/1999 della Commissione<sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 2 del 6.1.2004, pag. 3.

<sup>(\*)</sup> GU L 295 del 16.11.1999, pag. 1.»

- 3) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato I del presente regolamento.
- 4) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
- 5) L'allegato VIII è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.
- 6) È aggiunto un nuovo allegato IX, il cui testo figura nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

## PARTE I

**Informazioni che devono figurare nella relazione annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89****1. Applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89**

Informazioni concernenti l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, tra cui eventuali modifiche degli organismi competenti per i controlli e del servizio specifico incaricato di seguire l'applicazione del suddetto regolamento, di cui all'articolo 11 dello stesso, nonché modifiche delle rispettive competenze.

**2. Modifiche legislative**

Informazioni concernenti eventuali modifiche della legislazione nazionale, pertinenti all'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89, verificatesi successivamente alla relazione annuale precedente.

**3. Modifiche del programma di controllo**

Descrizione di eventuali emendamenti o modifiche apportate al programma di controllo presentato alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 successivamente alla presentazione di detto programma.

**4. Esecuzione del programma di controllo oggetto della presente relazione**

Informazioni sull'esecuzione del programma di controllo per il periodo che si conclude il 30 giugno precedente la scadenza del termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi, considerati nell'insieme e suddivisi per organismo di controllo (qualora più organismi siano preposti ai controlli a norma del regolamento in parola):

- a) numero di imprese che sono state oggetto di controlli nel periodo in questione, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
- b) numero di imprese che sono attualmente in fase di controllo, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
- c) numero di imprese che non sono state sottoposte a controlli nel periodo in questione, in conseguenza della mancata esecuzione di alcuni controlli, secondo il modello che figura nel foglio A del presente allegato;
- d) motivi per cui i controlli di cui alla lettera c) non sono stati eseguiti;
- e) scomposizione dei controlli di cui alle lettere a), b) e c) secondo le misure e gli importi pagati o ricevuti, secondo il modello che figura nel foglio B del presente allegato;
- f) risultati dei controlli di cui alla lettera a), secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato, compresi i seguenti elementi:
  - i) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero di imprese interessate;
  - ii) natura delle irregolarità constatate;
  - iii) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata;
  - iv) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità;
- g) indicazione della durata media dei controlli in persona/giorni, precisando, se possibile, il tempo impiegato per ciascuna delle fasi di programmazione, preparazione, esecuzione dei controlli e stesura delle relazioni.

## 5. Esecuzione dei programmi di controllo precedenti

La relazione indicherà i risultati dei controlli eseguiti nei precedenti periodi di controllo, che non erano disponibili al momento della presentazione delle relazioni relative a tali periodi, compresi i seguenti elementi:

- a) situazione dei controlli di cui al punto 4, lettere b) e c) delle precedenti relazioni annuali sui controlli, secondo il modello che figura nel foglio D del presente allegato;
- b) numero di controlli nel corso dei quali sono state riscontrate irregolarità e numero delle imprese interessate, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
- c) natura delle irregolarità constatate, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
- d) misura alla quale si riferisce ciascuna irregolarità riscontrata, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato;
- e) stima delle conseguenze finanziarie di ciascuna irregolarità, secondo il modello che figura nel foglio C del presente allegato.

I risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89 vanno presentati distintamente.

## 6. Assistenza reciproca

Devono essere notificate le richieste di assistenza reciproca presentate e ricevute a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i risultati dei controlli effettuati in via prioritaria a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, del medesimo regolamento e una sintesi degli elenchi inviati e ricevuti a norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, dello stesso.

## 7. Risorse

Indicazione delle risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, compresi i seguenti elementi:

- a) numero di effettivi addetti ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, espresso in persona/anni e suddiviso per organismo di controllo e, se del caso, per regione;
- b) formazione ricevuta dal personale addetto ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89, con indicazione della proporzione del personale di cui alla lettera a) che ha ricevuto tale formazione e del tipo di formazione ricevuto;
- c) attrezzatura e materiale informatico in dotazione al personale addetto ai controlli a norma del regolamento (CEE) n. 4045/89.

## 8. Difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89

Informazioni su eventuali difficoltà incontrate nell'applicazione del regolamento e sui provvedimenti presi o proposti per superarle.

## 9. Miglioramenti proposti

Eventuali proposte per migliorare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 o il regolamento stesso.

## PARTE II

FOGLIO A

**RELAZIONE SULL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO ...**

[articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

**Totale:**

1. (A) Numero totale di imprese da controllare:

2. (A) Numero totale di imprese controllate:

3. (A) Numero totale di imprese in fase di controllo:

4. (A) Numero totale di imprese non ancora controllate:

**Organismo di controllo:**

1. (C) Numero di imprese da controllare:

2. (C) Numero di imprese controllate:

3. (C) Numero di imprese in fase di controllo:

4. (C) Numero di imprese non ancora controllate:

**Organismo di controllo:**

1. (B) Numero di imprese da controllare:

2. (B) Numero di imprese controllate:

3. (B) Numero di imprese in fase di controllo:

4. (B) Numero di imprese non ancora controllate:

**Organismo di controllo:**

1. (D) Numero di imprese da controllare:

2. (D) Numero di imprese controllate:

3. (D) Numero di imprese in fase di controllo:

4. (D) Numero di imprese non ancora controllate:

*Note:*

Se necessario, aggiungere riquadri supplementari con relative spiegazioni.





**RELAZIONE SULL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI NEL PERIODO ...**

[articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

**Esecuzione di controlli relativi a programmi di controllo precedenti**

**Programma di controllo ...**

D(1) Numero di imprese dichiarate in fase di controllo nella precedente relazione:		D(2) Numero di imprese in D(1) per le quali i controlli sono stati completati:		D(3) Numero di imprese in D(1) per le quali i controlli sono ancora in corso:		D(11) Numero di imprese in D(8) per le quali i controlli non sono ancora iniziati:	
D(4) Valore della spesa relativa ad imprese in D(1):		D(5) Valore della spesa relativa ad imprese in D(2):		D(6) Valore della spesa relativa ad imprese in D(3):		D(15) Valore della spesa relativa ad imprese in D(11):	
D(8) Numero di imprese per le quali i controlli nella precedente relazione sono stati dichiarati non iniziati:		D(7) Valore della spesa effettivamente controllata relativa ad imprese in D(2):		D(9) Numero di imprese in D(8) per le quali i controlli sono stati completati:			
D(12) Valore della spesa relativa ad imprese in D(8):		D(13) Valore della spesa relativa ad imprese in D(9):		D(14) Valore della spesa relativa ad imprese in D(10):			
		D(16) Valore della spesa effettivamente controllata relativa ad imprese in D(9):					

ALLEGATO II  
«ALLEGATO III

FOGLIO A

**PROGRAMMA DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO ...**

[articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

**1. Calcolo del numero minimo di imprese**

A (1) Numero di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma superavano 150 000 EUR nell'esercizio FEAOG ...

A (2) Numero minimo

ovvero

× 1/2 =

**2. Popolazione presso la quale viene effettuata la selezione**

Il numero totale di imprese che hanno incassato o effettuato pagamenti in seguito a controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 nel corso dell'esercizio finanziario ... è stato il seguente:

A (3) Totale

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma, rientravano in una delle seguenti categorie:

A (4) superiori a 350 000 EUR

A (5) pari o inferiori a 350 000 EUR, ma non inferiori a 40 000 EUR

A (6) inferiori a 40 000 EUR

**3. Imprese proposte per un controllo:**

A (7) Totale

A (8) Totale in base all'analisi del rischio

Numero totale di imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma, rientravano in una delle seguenti categorie:

A (9) superiori a 350 000 EUR

A (10) pari o inferiori a 350 000 EUR, ma non inferiori a 40 000 EUR

A (11) inferiori a 40 000 EUR

Note:

A (4) È obbligatorio controllare le imprese di questa categoria che non sono state controllate conformemente al presente regolamento nel corso dei due periodi di controllo precedenti l'attuale periodo, tranne qualora i pagamenti da esse incassati si riferiscano a misure per le quali siano stati adottati metodi di selezione basati sull'analisi del rischio.

A (9) Le imprese di questa categoria devono essere controllate soltanto per ragioni specifiche, da indicarsi sul foglio D del presente allegato.



FOGLIO C

**PROGRAMMA DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO ...**

[articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

Criteri adottati per la stesura del programma nel settore delle restituzioni all'esportazione e in altri settori in cui sono stati adottati metodi di selezione basati sull'analisi del rischio, qualora questi differiscano da quelli contenuti nelle proposte di analisi del rischio trasmesse alla Commissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89

Settore in cui è proposto il controllo [indicare la linea del bilancio FEAOG che figura nella colonna B (1) del foglio B del presente allegato]

Osservazioni sul rischio e sui criteri di selezione adottati (fornire brevi spiegazioni, per es. irregolarità rilevate o aumento anomalo della spesa)

FOGLIO D

**PROGRAMMA DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO ...**

[articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

Eventuali controlli proposti presso imprese le cui entrate o pagamenti o la relativa somma sono stati inferiori a 40 000 EUR nell'esercizio FEAOG ...

Linea di bilancio FEAOG [quale riportata nella colonna B (1) del foglio B]	Numero di imprese che si propone di controllare	Ragione specifica del controllo

**PROGRAMMA DI CONTROLLO PROPOSTO PER IL PERIODO ...**

[articolo 10 del regolamento (CEE) n. 4045/89]

**Totale:**

E (1) Numero totale di imprese da controllare:

**Organismo di controllo:**

E (2) Numero di imprese da controllare:

**Organismo di controllo:**

E (3) Numero di imprese da controllare:

**Organismo di controllo:**

E (4) Numero di imprese da controllare:

**Note:**

Se necessario, aggiungere riquadri supplementari con le relative spiegazioni.»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO VIII

**RELAZIONE TRIMESTRALE**

[di cui all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 4045/89]

**di ... (Stato membro)****concernente le richieste di ispezione e i risultati delle ispezioni per il 1°, 2°, 3°, 4° trimestre 20...**

TABELLA DI SINTESI TRIMESTRALE:

**RICHIESTE trasmesse a:**

Stato membro	Numero totale per SM	RICHIESTA	
		Data	Numero di riferimento
Totale			

**RISPOSTE trasmesse a:**

Stato membro	Numero totale per SM	RISPOSTA	
		Data	Numero di riferimento
Totale			

*Note:*

Tutte le richieste o risposte trasmesse nel corso del trimestre devono essere incluse nella tabella di sintesi.

Se necessario, devono essere aggiunte ulteriori linee.

Il numero di riferimento per le risposte inviate deve essere lo stesso del numero di riferimento sulla corrispondente richiesta di ispezione.

FOGLIO A

### MODULO DI RICHIESTA

(Per ciascuna richiesta emessa)

#### Identificazione

A.1. Stato membro richiedente:

2. Denominazione del servizio competente:

8. Organismo responsabile dei controlli:

14. Numero dell'indagine/estremi della relazione:

B.1. Stato membro destinatario della richiesta:

2. Organizzazione:

C.1. Data della richiesta e numero di riferimento:

2. Programma di controllo:

3. Data della risposta e numero di riferimento:

D.1. Dati relativi al beneficiario nello Stato membro richiedente:

— Nome:

— Indirizzo:

— Numero di riferimento:

2. Dati relativi al beneficiario nello Stato membro destinatario della richiesta:

— Nome:

— Indirizzo:

— Numero di riferimento:

G. Analisi del rischio

1. Valutazione: elevato, medio o modesto

2. Giustificazione descrittiva della valutazione:

H. Portata ed obiettivi del controllo:

FOGLIO B

**MODULO DI RISPOSTA**

(Per ciascuna risposta emessa)

**Identificazione**

- B.1. Stato membro destinatario della richiesta:
    - 2. Organizzazione:
    - 3. Sede regionale:
    - 4. Nome del controllore:
  
  - A.1. Stato membro richiedente:
    - 2. Denominazione del servizio competente:
    - 8. Organismo responsabile dei controlli:
    - 14. Numero dell'indagine/estremi della relazione:
  
  - C.1. Data della richiesta e numero di riferimento:
    - 2. Programma di controllo:
    - 3. Data della risposta e numero di riferimento:
  
  - D.1. Dati relativi al beneficiario nello Stato membro richiedente:
    - Nome:
    - Indirizzo:
    - Numero di riferimento:
  - 2. Dati relativi al beneficiario nello Stato membro destinatario della richiesta:
    - Nome:
    - Indirizzo:
    - Numero di riferimento:
  - 3. Altre imprese controllate:
    - Nome:
    - Indirizzo:
  
  - H. Portata ed obiettivi del controllo:
  
  - I. Elenco dei documenti giustificativi forniti:
  
  - J. Risultato:»
-

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO IX

**Informazioni che deve contenere l'analisi annuale del rischio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89****1. Valutazione dell'analisi del rischio dell'esercizio precedente**

Vengono fornite informazioni relative alla valutazione dell'efficacia dell'analisi del rischio dell'anno precedente, inclusa una valutazione dei pregi e difetti. Vengono individuati ed esaminati attentamente possibili miglioramenti e loro applicazione.

**2. Fonti d'informazione**

Vengono fornite indicazioni su tutte le fonti di informazione prese in considerazione al fine di preparare ed effettuare l'analisi del rischio. Un particolare riferimento è fatto al regolamento (CEE) n. 386/90.

**3. Procedura di selezione**

Viene fornita una descrizione della procedura da seguire ai fini della selezione delle imprese da controllare. Viene fornita una chiara indicazione del numero/percentuale di imprese e dei settori/misure ai quali viene applicata la selezione per analisi del rischio, per campione, automatica e/o manuale. I settori/misure da escludere devono essere identificati con chiarezza e devono essere indicati i motivi che giustificano l'esclusione.

**4. Fattori e valori di rischio da applicare**

Quando viene applicata l'analisi del rischio, vengono fornite informazioni su tutti i fattori di rischio presi in considerazione e i successivi eventuali valori assegnati a tali fattori di rischio. Queste informazioni devono essere fornite secondo le tabelle tipo di seguito riportate.

Fattori e valori di rischio applicabili a tutte le misure oggetto di analisi del rischio		
Fattori di rischio	Valori di rischio	
	Descrizione	Valori
Fattori e valori di rischio specifici applicabili alle restituzioni all'esportazione		
Fattori di rischio	Valori di rischio	
	Descrizione	Valori
Fattori e valori di rischio specifici applicabili a ... (settore/misura)		
Fattori di rischio	Valori di rischio	
	Descrizione	Valori

**5. Ponderazione dei fattori di rischio**

Se necessario, viene fornita una descrizione della procedura da seguire per la ponderazione dei fattori di rischio.

**6. Risultati dell'analisi del rischio**

Vengono fornite informazioni su come i risultati dell'analisi del rischio e l'elaborazione di una "graduatoria" (se del caso per ogni settore/misura specifici) si rifletteranno sulla selezione delle imprese nel programma di controllo definitivo.

Particolare attenzione deve essere prestata alla possibilità di azioni comuni come prevede l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

**7. Difficoltà incontrate e miglioramenti proposti**

Vengono fornite informazioni su eventuali difficoltà incontrate e sui provvedimenti presi o proposti per superarle. Eventualmente vengono proposti miglioramenti.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 41/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 15 dicembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2053/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 2053/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 2053/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 16.12.2005, pag. 19.

## ALLEGATO

**Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 13 gennaio 2006 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato <sup>(1)</sup>**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):		
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	10,00	10,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):		
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	23,89	23,89
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	50,00	50,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):		
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005	52,00	52,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	100,25	100,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	93,00	93,00

<sup>(1)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1° febbraio 2005.

## REGOLAMENTO (CE) N. 42/2006 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2006

## che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

— la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,

— le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,

— i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,

— l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,

— l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel

commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(2)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l'esportazione, e dall'altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi.
- (10) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari

ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 30 31 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 11 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	13,20		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	18,86		L02	EUR/100 kg	36,55
0401 30 31 9400	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 11 9900	A01	EUR/100 kg	46,92
	L02	EUR/100 kg	20,62		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	29,47		068	EUR/100 kg	—
0401 30 31 9700	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 17 9000	L02	EUR/100 kg	38,94
	L02	EUR/100 kg	22,75		A01	EUR/100 kg	50,00
	A01	EUR/100 kg	32,49		L01	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9300	068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	13,20		L02	EUR/100 kg	8,28
	A01	EUR/100 kg	18,86		A01	EUR/100 kg	10,00
0401 30 39 9400	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	20,62		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	29,47		L02	EUR/100 kg	35,03
0401 30 39 9700	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9900	A01	EUR/100 kg	44,94
	L02	EUR/100 kg	22,75		L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	32,49		068	EUR/100 kg	—
0401 30 91 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 19 9900	L02	EUR/100 kg	36,55
	L02	EUR/100 kg	25,92		A01	EUR/100 kg	46,92
	A01	EUR/100 kg	37,04		L01	EUR/100 kg	—
0401 30 99 9100	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 91 9100	068	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	25,92		L02	EUR/100 kg	38,94
	A01	EUR/100 kg	37,04		A01	EUR/100 kg	50,00
0401 30 99 9500	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 91 9200	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	38,10		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	54,43		L02	EUR/100 kg	39,19
0402 10 11 9000	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 91 9200	A01	EUR/100 kg	50,30
	068	EUR/100 kg	—		L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	8,28		068	EUR/100 kg	—
0402 10 19 9000	A01	EUR/100 kg	10,00	0402 21 91 9350	L02	EUR/100 kg	39,42
	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	50,61
	068	EUR/100 kg	—		L01	EUR/100 kg	—
0402 10 91 9000	L02	EUR/100 kg	8,28	0402 21 91 9500	068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	10,00		L02	EUR/100 kg	39,84
	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	51,12
0402 10 99 9000	068	EUR/kg	—	0402 21 99 9100	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,0828		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,1000		L02	EUR/100 kg	42,80
0402 21 11 9200	L01	EUR/100 kg	—	0402 21 99 9200	A01	EUR/100 kg	54,94
	068	EUR/100 kg	—		L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	8,28		068	EUR/100 kg	—
0402 21 11 9300	A01	EUR/100 kg	10,00	0402 21 99 9300	L02	EUR/100 kg	39,42
	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	50,61
	068	EUR/100 kg	—		L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		068	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	44,94		L02	EUR/100 kg	39,84
					A01	EUR/100 kg	51,12

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0402 21 99 9400	L01	EUR/100 kg	—	0402 91 31 9300	L01	EUR/100 kg	—
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	4,877
	L02	EUR/100 kg	42,03		A01	EUR/100 kg	6,967
	A01	EUR/100 kg	53,96	0402 91 39 9300	L01	EUR/100 kg	—
0402 21 99 9500	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	4,877
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	6,967
	L02	EUR/100 kg	42,80	0402 91 99 9000	L01	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	54,94	L02		EUR/100 kg	15,93	
0402 21 99 9600	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	22,76
	068	EUR/100 kg	—	0402 99 11 9350	L01	EUR/kg	—
	L02	EUR/100 kg	45,83		L02	EUR/kg	0,1055
	A01	EUR/100 kg	58,82		A01	EUR/kg	0,1508
0402 21 99 9700	L01	EUR/100 kg	—	0402 99 19 9350	L01	EUR/kg	—
	068	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,1055
	L02	EUR/100 kg	47,52		A01	EUR/kg	0,1508
	A01	EUR/100 kg	61,03	0402 99 31 9150	L01	EUR/kg	—
0402 21 99 9900	L01	EUR/100 kg	—		L02	EUR/kg	0,1095
	068	EUR/100 kg	—		A01	EUR/kg	0,1565
	L02	EUR/100 kg	49,51	0402 99 31 9300	L01	EUR/kg	—
A01	EUR/100 kg	63,55	L02		EUR/kg	0,0953	
0402 29 15 9200	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/kg	0,1362
	L02	EUR/kg	0,0828	0402 99 39 9150	L01	EUR/kg	—
	A01	EUR/kg	0,1000		L02	EUR/kg	0,1095
	0402 29 15 9300	L01	EUR/kg		—	A01	EUR/kg
L02		EUR/kg	0,3503	0403 90 11 9000	L01	EUR/100 kg	—
A01		EUR/kg	0,4494		L02	EUR/100 kg	8,18
0402 29 15 9500	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	9,86
	L02	EUR/kg	0,3655	0403 90 13 9200	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,4692		L02	EUR/100 kg	8,18
0402 29 15 9900	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	9,86
	L02	EUR/kg	0,3894	0403 90 13 9300	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,5000		L02	EUR/100 kg	34,70
	0402 29 19 9300	L01	EUR/kg		—	A01	EUR/100 kg
L02		EUR/kg	0,3503	0403 90 13 9500	L01	EUR/100 kg	—
A01		EUR/kg	0,4494		L02	EUR/100 kg	36,23
0402 29 19 9500	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	46,50
	L02	EUR/kg	0,3655	0403 90 13 9900	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,4692		L02	EUR/100 kg	38,61
0402 29 19 9900	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/100 kg	49,55
	L02	EUR/kg	0,3894	0403 90 19 9000	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,5000		L02	EUR/100 kg	38,84
	0402 29 91 9000	L01	EUR/kg		—	A01	EUR/100 kg
L02		EUR/kg	0,3919	0403 90 33 9400	L01	EUR/kg	—
A01		EUR/kg	0,5030		L02	EUR/kg	0,3470
0402 29 99 9100	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/kg	0,4455
	L02	EUR/kg	0,3919	0403 90 33 9900	L01	EUR/kg	—
	A01	EUR/kg	0,5030		L02	EUR/kg	0,3861
0402 29 99 9500	L01	EUR/kg	—		A01	EUR/kg	0,4955
	L02	EUR/kg	0,4203	0403 90 59 9310	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,5396		L02	EUR/100 kg	13,20
0402 91 11 9370	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	18,86
	L02	EUR/100 kg	4,127	0403 90 59 9340	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	5,895		L02	EUR/100 kg	19,32
0402 91 19 9370	L01	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	27,59
	L02	EUR/100 kg	4,127	0403 90 59 9370	L01	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	5,895		L02	EUR/100 kg	19,32
					A01	EUR/100 kg	27,59

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0403 90 59 9510	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	19,32		L02	EUR/100 kg	67,29
	A01	EUR/100 kg	27,59		A01	EUR/100 kg	90,74
0404 90 21 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 19 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	7,07		L02	EUR/100 kg	68,98
	A01	EUR/100 kg	8,53		A01	EUR/100 kg	93,00
0404 90 21 9160	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9100	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	8,28		L02	EUR/100 kg	67,29
	A01	EUR/100 kg	10,00		A01	EUR/100 kg	90,74
0404 90 23 9120	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9300	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	8,28		L02	EUR/100 kg	68,98
	A01	EUR/100 kg	10,00		A01	EUR/100 kg	93,00
0404 90 23 9130	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 30 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	35,03		L02	EUR/100 kg	68,98
	A01	EUR/100 kg	44,94		A01	EUR/100 kg	93,00
0404 90 23 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9300	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	36,55		L02	EUR/100 kg	68,98
	A01	EUR/100 kg	46,92		A01	EUR/100 kg	93,00
0404 90 23 9150	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	38,94		L02	EUR/100 kg	67,29
	A01	EUR/100 kg	50,00		A01	EUR/100 kg	90,74
0404 90 29 9110	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 50 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	39,19		L02	EUR/100 kg	68,98
	A01	EUR/100 kg	50,30		A01	EUR/100 kg	93,00
0404 90 29 9115	L01	EUR/100 kg	—	0405 10 90 9000	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	39,42		L02	EUR/100 kg	71,50
	A01	EUR/100 kg	50,61		A01	EUR/100 kg	96,41
0404 90 29 9125	L01	EUR/100 kg	—	0405 20 90 9500	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	39,84		L02	EUR/100 kg	63,09
	A01	EUR/100 kg	51,12		A01	EUR/100 kg	85,07
0404 90 29 9140	L01	EUR/100 kg	—	0405 20 90 9700	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	42,80		L02	EUR/100 kg	65,61
	A01	EUR/100 kg	54,94		A01	EUR/100 kg	88,46
0404 90 81 9100	L01	EUR/kg	—	0405 90 10 9000	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,0828		L02	EUR/100 kg	86,09
	A01	EUR/kg	0,1000		A01	EUR/100 kg	116,07
0404 90 83 9110	L01	EUR/kg	—	0405 90 90 9000	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,0828		L02	EUR/100 kg	68,85
	A01	EUR/kg	0,1000		A01	EUR/100 kg	92,83
0404 90 83 9130	L01	EUR/kg	—	0406 10 20 9100	L01	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,3503		L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,4494		A01	EUR/100 kg	—
0404 90 83 9150	L01	EUR/kg	—	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,3655		L04	EUR/100 kg	12,99
	A01	EUR/kg	0,4692		400	EUR/100 kg	—
0404 90 83 9170	L01	EUR/kg	—	0406 10 20 9290	A01	EUR/100 kg	16,24
	L02	EUR/kg	0,3894		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,5000		A00	EUR/100 kg	—
0404 90 83 9936	L01	EUR/kg	—	0406 10 20 9300	A00	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/kg	0,1055		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/kg	0,1508		A00	EUR/100 kg	—
0405 10 11 9500	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9610	A00	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	67,29		A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	90,74		A00	EUR/100 kg	—
0405 10 11 9700	L01	EUR/100 kg	—	0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	68,98		L04	EUR/100 kg	19,96
	A01	EUR/100 kg	93,00		400	EUR/100 kg	—
				A01	EUR/100 kg	24,94	

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9930	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,32		L04	EUR/100 kg	5,69
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,65		A01	EUR/100 kg	13,34
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	24,44		L04	EUR/100 kg	6,44
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	30,55		A01	EUR/100 kg	15,09
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	9,08	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	34,48	
	A01	EUR/100 kg	11,33	400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	A01	EUR/100 kg	43,09
	L04	EUR/100 kg	10,99		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	35,41
	A01	EUR/100 kg	13,74		400	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 13 9000	A01	EUR/100 kg	44,26
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 20 90 9915	L04	EUR/100 kg	21,76		L04	EUR/100 kg	39,25
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	27,20	A01	EUR/100 kg	56,18	
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	29,54		L04	EUR/100 kg	40,57
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	36,93		A01	EUR/100 kg	58,06
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	31,41		L04	EUR/100 kg	40,57
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	39,24		A01	EUR/100 kg	58,06
0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	35,08		L04	EUR/100 kg	39,43
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	43,86		A01	EUR/100 kg	56,30
0406 30 31 9710	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9730	L03	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	35,35
0406 30 31 9910	L04	EUR/100 kg	3,91		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	50,82
	A01	EUR/100 kg	9,17	0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—
0406 30 31 9930	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	34,67
0406 30 31 9950	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,69		A01	EUR/100 kg	49,63
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	13,34	L04		EUR/100 kg	31,39	
0406 30 39 9500	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	3,91		A01	EUR/100 kg	44,95
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	9,17	L04		EUR/100 kg	29,03	
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,69		A01	EUR/100 kg	41,60
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—
A01	EUR/100 kg	13,34	L04		EUR/100 kg	29,03	
0406 30 39 9700	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	5,69		A01	EUR/100 kg	41,60
	400	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 33 9919	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 33 9951	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	35,54
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	41,33		A01	EUR/100 kg	50,76
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	59,45		L04	EUR/100 kg	34,55
					400	EUR/100 kg	—
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	49,04
	L04	EUR/100 kg	41,33	0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	29,35
	A01	EUR/100 kg	59,45		400	EUR/100 kg	—
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	42,19
	L04	EUR/100 kg	39,25	0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	36,63
	A01	EUR/100 kg	56,18		400	EUR/100 kg	—
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	52,44
	L04	EUR/100 kg	44,68	0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	40,16
	A01	EUR/100 kg	64,65		400	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	57,80
	L04	EUR/100 kg	44,02	0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	36,84
	A01	EUR/100 kg	63,49		400	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	52,98
	L04	EUR/100 kg	42,31	0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	A01	EUR/100 kg	61,32		L04	EUR/100 kg	35,61
	A00	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	52,80
	L04	EUR/100 kg	42,93	0406 90 86 9300	A00	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9910	400	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	62,22		L04	EUR/100 kg	38,16
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	36,12		A01	EUR/100 kg	55,80
0406 90 73 9900	400	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	51,75		L04	EUR/100 kg	40,16
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	36,84		A01	EUR/100 kg	57,80
0406 90 75 9900	400	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	52,98	0406 90 87 9200	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	32,71		L04	EUR/100 kg	33,16
0406 90 76 9300	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	46,82		A01	EUR/100 kg	49,00
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	36,63		L04	EUR/100 kg	33,86
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	52,44		A01	EUR/100 kg	49,49
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	33,92		L04	EUR/100 kg	35,97
0406 90 76 9500	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	48,15		A01	EUR/100 kg	51,50
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	35,88				
0406 90 78 9100	400	EUR/100 kg	—				
	A01	EUR/100 kg	52,42				
	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	35,97		L04	EUR/100 kg	37,52
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	51,50		A01	EUR/100 kg	53,02
0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	15,21		L04	EUR/100 kg	35,35
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	21,86		A01	EUR/100 kg	50,82
0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	35,33	0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—	L04	EUR/100 kg	29,29	
	A01	EUR/100 kg	50,57	400	EUR/100 kg	—	
0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9500	A01	EUR/100 kg	43,13
	L04	EUR/100 kg	37,84		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	30,20
	A01	EUR/100 kg	53,93		400	EUR/100 kg	—
				A01	EUR/100 kg	43,15	

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L01 Ceuta, Melilla, Santa Sede, gli Stati Uniti d'America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L02 Andorra e Gibilterra.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Turchia, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Australia, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04 Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

**REGOLAMENTO (CE) N. 43/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro<sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 10 gennaio 2006.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 10 gennaio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto	Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura	Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004
Burro	ex 0405 10 19 9500	92,47
Burro	ex 0405 10 19 9700	98,55
Butteroil	ex 0405 90 10 9000	120,10

**REGOLAMENTO (CE) N. 44/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere <sup>(2)</sup>, ha indetto una gara permanente.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, e dopo aver esami-

nato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 10 gennaio 2006.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 10 gennaio 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 12,20 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).

**REGOLAMENTO (CE) N. 45/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 2805/95 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 64, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), sulla base dei prezzi di questi prodotti nel commercio internazionale ed entro i limiti risultanti dagli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) A norma dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli importi e le destinazioni delle restituzioni sono fissati periodicamente tenendo conto

della situazione e delle prospettive di evoluzione, sul mercato comunitario, dei prezzi dei prodotti interessati e delle disponibilità e, per quanto riguarda il commercio internazionale, dei prezzi degli stessi prodotti.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2805/95 della Commissione <sup>(2)</sup>.

(4) Il comitato di gestione per i vini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 2805/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Esso si applica a decorrere dal 16 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 6.12.1995, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1481/2005 (GU L 237 del 14.9.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
2009 69 11 9100	W01	EUR/hl	31,609
2009 69 19 9100	W01	EUR/hl	31,609
2009 69 51 9100	W01	EUR/hl	31,609
2009 69 71 9100	W01	EUR/hl	31,609
2204 30 92 9100	W01	EUR/hl	31,609
2204 30 94 9100	W01	EUR/hl	8,375
2204 30 96 9100	W01	EUR/hl	31,609
2204 30 98 9100	W01	EUR/hl	8,375
2204 21 79 9100	W02	EUR/hl	4,340
2204 21 79 9100	W03	EUR/hl	4,340
2204 21 80 9100	W02	EUR/hl	5,243
2204 21 80 9100	W03	EUR/hl	5,243
2204 21 84 9100	W02	EUR/hl	5,927
2204 21 84 9100	W03	EUR/hl	5,927
2204 21 85 9100	W02	EUR/hl	7,162
2204 21 85 9100	W03	EUR/hl	7,162
2204 21 79 9200	W02	EUR/hl	5,080
2204 21 79 9200	W03	EUR/hl	5,080
2204 21 80 9200	W02	EUR/hl	6,138
2204 21 80 9200	W03	EUR/hl	6,138
2204 21 79 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,054
2204 21 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	11,543
2204 21 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	11,543
2204 29 62 9100	W02	EUR/hl	4,340
2204 29 62 9100	W03	EUR/hl	4,340
2204 29 64 9100	W02	EUR/hl	4,340
2204 29 64 9100	W03	EUR/hl	4,340
2204 29 65 9100	W02	EUR/hl	4,340
2204 29 65 9100	W03	EUR/hl	4,340
2204 29 71 9100	W02	EUR/hl	5,243
2204 29 71 9100	W03	EUR/hl	5,243
2204 29 72 9100	W02	EUR/hl	5,243
2204 29 72 9100	W03	EUR/hl	5,243

Codice del prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
2204 29 75 9100	W02	EUR/hl	5,243
2204 29 75 9100	W03	EUR/hl	5,243
2204 29 62 9200	W02	EUR/hl	5,080
2204 29 62 9200	W03	EUR/hl	5,080
2204 29 64 9200	W02	EUR/hl	5,080
2204 29 64 9200	W03	EUR/hl	5,080
2204 29 65 9200	W02	EUR/hl	5,080
2204 29 65 9200	W03	EUR/hl	5,080
2204 29 71 9200	W02	EUR/hl	6,138
2204 29 71 9200	W03	EUR/hl	6,138
2204 29 72 9200	W02	EUR/hl	6,138
2204 29 72 9200	W03	EUR/hl	6,138
2204 29 75 9200	W02	EUR/hl	6,138
2204 29 75 9200	W03	EUR/hl	6,138
2204 29 83 9100	W02	EUR/hl	5,927
2204 29 83 9100	W03	EUR/hl	5,927
2204 29 84 9100	W02	EUR/hl	7,162
2204 29 84 9100	W03	EUR/hl	7,162
2204 29 62 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,054
2204 29 64 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,054
2204 29 65 9910	W02 e W03	EUR/hl	3,054
2204 29 94 9910	W02 e W03	EUR/hl	11,543
2204 29 98 9910	W02 e W03	EUR/hl	11,543

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie "A", sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2091/2005 (GU L 343 del 24.12.2005, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

W01: Libia, Nigeria, Camerun, Gabon, Arabia Saudita, Emirati arabi uniti, India, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Hong Kong SAR, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, Guinea equatoriale.

W02: Tutti i paesi del continente africano, ad eccezione dei paesi seguenti: Algeria, Marocco, Tunisia, Sudafrica.

W03: Tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni seguenti: Africa, America, Australia, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Israele, Serbia, Montenegro, Kosovo, Svizzera, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia, Bulgaria e Romania.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 46/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 47/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2093/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concor-

rente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2093/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 22,88 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 55 175 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 20.12.2005, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

**REGOLAMENTO (CE) N. 48/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 12 gennaio 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	11,52
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	10,62
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	9,81
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	9,18
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	12,33				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

**REGOLAMENTO (CE) N. 49/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 gennaio 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 50/2006 DELLA COMMISSIONE****del 12 gennaio 2006****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 gennaio 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 9,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

### DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2005

**sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in conformità del punto 3 dell'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio**

(2006/12/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, che completa l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 3,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(2)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
- (2) La Svezia, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania hanno presentato richiesta di mobilitazione del Fondo entro il termine di dieci settimane previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002, a seguito di una catastrofe provocata da una tempesta.
- (3) L'accordo interistituzionale del 7 novembre 2002 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 miliardo di EUR.
- (4) La catastrofe provocata dalla tempesta in Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania l'8 gennaio 2005 soddisfa le condizioni previste per la mobilitazione del Fondo,

<sup>(1)</sup> GU C 283 del 20.11.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

DECIDONO:

*Articolo 1*

Nell'ambito del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2005, il fondo sarà mobilizzato per fornire l'importo di 92 880 830 EUR in stanziamenti d'impegno.

*Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, addì 17 novembre 2005.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. CLARKE

---

## COMMISSIONE

### DECISIONE N. 2/2005 DEL COMITATO MISTO CE-ISOLE FÆRØER dell'8 dicembre 2005

**che modifica la decisione n. 1/2001 recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra**

(2006/13/CE)

IL COMITATO MISTO CE-ISOLE FÆRØER,

visto l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra,

visto il protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Nella riunione di Bruxelles del 24 agosto 2004 del sottogruppo veterinario del Comitato misto CE-Isole Færøer, le Isole Færøer hanno presentato il loro programma d'intervento per le malattie dei pesci e il loro piano di ritiro per i pesci infettati dall'anemia infettiva del salmone; gli esperti CE hanno ritenuto entrambi i documenti conformi alla normativa comunitaria e perciò accettabili.
- (2) Il sottogruppo veterinario ha raccomandato anche l'inclusione delle Isole Færøer nel sistema comunitario di notifica delle malattie degli animali.
- (3) Il sottogruppo veterinario ha pertanto raccomandato che la decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Isole Færøer <sup>(2)</sup> sia modificata di conseguenza,

DECIDE:

#### *Articolo 1*

La decisione n. 1/2001 del Comitato misto CE-Isole Færøer è modificata come segue:

1) all'articolo 7 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

«3. Le Isole Færøer attuano la direttiva 82/894/CEE del Consiglio (\*) e partecipano al sistema di notifica delle malattie degli animali (SNMA). Gli aspetti pratici per la partecipazione delle Isole Færøer sono concertati da funzionari della Commissione e delle Isole Færøer.

(\*) GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.»;

<sup>(1)</sup> GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 16.2.2001, pag. 24.

2) all'articolo 11, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le Isole Færøer hanno presentato al sottogruppo veterinario un programma d'intervento conformemente all'articolo 15 della direttiva 93/53/CEE. Il programma d'intervento comprende un piano di ritiro conformemente all'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE. Il programma d'intervento e il piano di ritiro presentati nel settembre 2004 sono approvati con le procedure di vaccinazione indicate in tale piano. I successivi aggiornamenti del piano sono presentati per approvazione alla Commissione previa comunicazione agli Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.»;

3) all'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005.

*Per il Comitato misto*

*Il presidente*

Pierre FAUCHERAND

---